



Circolare n° 10 del 28/05/2020 – SECONDA PARTE DEL DECRETO RILANCIO

Gentili Clienti,

con la presente Circolare trattiamo le principali norme fiscali ed economiche del Decreto Rilancio, che vanno dall'articolo 119 al 147.

| NOVITA' FISCALI DEL DECRETO RILANCIO, D.L. 34/2020 – SECONDA PARTE | | |
|--|--|---------|
| 1. | Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici | 119 |
| 2. | Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro | 120 |
| 3. | Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile | 121 |
| 4. | Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID 19 | 122 |
| 5. | Sospensione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa | 123 |
| 6. | Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 | 124 |
| 7. | Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione | 125 |
| 8. | Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi | 126-127 |
| 9. | Modifiche alla disciplina dell'IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fisiche | 134 |
| 10. | Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati | 137 |
| 11. | Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri - tessera sanitaria | 140 |
| 12. | Lotteria degli scontrini | 141 |
| 13. | Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche | 143 |
| 14. | Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni | 144 |
| 15. | Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo – rimborsi fiscali semplificazioni | 145 |
| 16. | Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24 | 147 |





1. INCENTIVI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO E COLONNINE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI

È incrementata al **110%** la detrazione d'imposta prevista per le spese sostenute per **interventi di efficientamento energetico** nel periodo compreso **tra il 1º luglio 2020 e il 31 dicembre 2021**. La detrazione, da ripartire fra gli aventi diritto in cinque quote annuali, è relativa alle spese sostenute per:

- interventi di isolamento termico di superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio; la detrazione si calcola su una spesa massima di 60.000 euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio;
- interventi su parti comuni condominiali per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti; la detrazione si calcola su una spesa massima di 30.000 euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio;
- **interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione di impianti di climatizzazione** invernale esistenti; la detrazione si calcola su una **spesa massima di 30.000 euro**.

Tale detrazione del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti dall'art. 14 del D.L. n. 63/2013, nei limiti di spesa ordinariamente previsti per ciascun tipo di intervento, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi sopra elencati.

La detrazione spetta nel caso di soddisfacimento di **requisiti minimi** fissati entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, nonché di **miglioramento di almeno due classi energetiche** dell'edificio (o il raggiungimento di quella più alta), da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (APE) **rilasciato da tecnico abilitato nella forma di dichiarazione asseverata**.

La detrazione del 110% si applica anche:

- alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi antisismici;
- alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l'installazione di impianti fotovoltaici, a condizione che l'installazione sia eseguita congiuntamente all'effettuazione di uno degli interventi sopra elencati;
- alle spese sostenute per **l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici**, a condizione che l'installazione sia eseguita congiuntamente all'effettuazione di uno degli interventi sopra elencati.

Possono beneficiare delle detrazioni di cui sopra i condomini, le persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione, sulle singole unità immobiliari (per gli interventi introdotti dal presente decreto, l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale), gli IACP, e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

In alternativa alla detrazione d'imposta da evidenziare in dichiarazione dei redditi, i beneficiari potranno cedere la detrazione di imposta (ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari) oppure richiedere lo sconto in fattura al fornitore, secondo quanto indicato al punto 3 della presente Circolare.

In caso di opzione per la cessione/sconto in fattura del credito, il contribuente è tenuto a richiedere:

- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, rilasciato ai sensi dell'art. 35, D.Lgs. n. 241/97 (ad esempio da un Dottore Commercialista);
- **un'asseverazione di un tecnico abilitato** circa il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Con un apposito Provvedimento l'Agenzia delle Entrate definirà le modalità attuative delle nuove norme.





2. CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione <u>in luoghi aperti al pubblico individuati</u> <u>nell'Allegato 1</u>, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati compresi gli enti del Terzo settore, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per gli interventi effettuati necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19, per un massimo di spesa pari a 80.000 euro.

Sono compresi gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, investimenti in tecnologie necessarie all'attività lavorativa e l'acquisto di apparecchiature per la misurazione della temperatura di dipendenti ed utenti.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese, ed è **utilizzabile dal 2021 esclusivamente in compensazione**, senza l'applicazione di limiti.

3. TRASFORMAZIONE DI ALCUNE DETRAZIONI FISCALI IN SCONTO SUL CORRISPETTIVO DOVUTO E IN CREDITO D'IMPOSTA CEDIBILE

I soggetti che nel 2020 e nel 2021 sostengono alcune spese agevolate possono optare, in luogo dell'utilizzazione diretta della detrazione d'imposta:

- per uno sconto in fattura sul corrispettivo dovuto, pari alla detrazione spettante e fino a concorrenza del corrispettivo dovuto; il fornitore che ha effettuato gli interventi recupererà tale sconto sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti inclusi istituti di credito e intermediari finanziari;
- per la trasformazione dell'importo della detrazione in **credito d'imposta**, con la possibilità di **cessione** ad altri soggetti inclusi istituti di credito e intermediari finanziari.

Gli **interventi** per i quali è prevista la possibilità di optare per un'alternativa alla detrazione d'imposta sono i seguenti:

- spese di ristrutturazione;
- spese per interventi volti all'efficientamento energetico;
- spese per adozione di misure antisismiche;
- spese per il recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusa la sola pulitura o tinteggiatura esterna;
- spese per installazione di impianti fotovoltaici;
- spese per l'installazione delle colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

I crediti d'imposta di cui al presente articolo possono essere utilizzati in compensazione sulla base delle rate residue di detrazioni non fruite. Il credito è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata usufruita la detrazione, la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita in anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

4. CESSIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA RICONOSCIUTI DA PROVVEDIMENTI EMANATI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DA COVID 19

Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto ai crediti d'imposta introdotti per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 (credito per botteghe e negozi, credito per canoni di lozione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, credito per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, credito per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione) potranno optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la loro cessione, anche parziale, ad altri soggetti (compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari). Si attende apposito provvedimento per l'attuazione.





5. SOSPENSIONE DELLE CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA IN MATERIA DI IVA E ACCISE

Viene eliminato l'aumento delle aliquote IVA e delle accise altrimenti previsto dal 1° gennaio 2021.

6. RIDUZIONE ALIQUOTA IVA PER LE CESSIONI DI BENI NECESSARI PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Le **cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale** vengono fatte rientrare fra le operazioni a cui si applica l'**aliquota IVA del 5%**. Inoltre, fino al 31 dicembre 2020 tali cessioni saranno esenti da IVA, con diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti.

7. CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli anti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d'imposta pari al 60% (nel limite massimo di 60.000 euro) delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa, nonché per l'acquisto di dispositivi atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire, in linea generale, la salute dei lavoratori e degli utenti (es. mascherine, guanti, pannelli protettivi ecc.).

8. PROROGA DEI TERMINI DI RIPRESA DELLA RISCOSSIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

Sono state spostati in avanti in termini di versamento delle imposte e dei contributi già prorogati con i precedenti decreti: per un dettaglio delle imposte e dei contributi sospesi si rimanda alla tabella riepilogativa allegata.

Tali versamenti dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, sempre a decorrere dal 16 settembre 2020.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'IVAFE PER I SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

Sono state apportate ulteriori modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore dei prodotti finanziari detenuti all'estero (IVAFE), che dal 1° gennaio 2020 colpisce anche soggetti diversi dalle persone fisiche (enti non commerciali, società semplici ed enti equiparati). Per tali contribuenti:

- si applica nella misura di **100 euro su base annua** sui conti correnti e libretti di risparmio;
- la misura massima del tributo è pari a 14.000 euro.

10. RIDETERMINAZIONE DEL COSTO D'ACQUISTO DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON NEGOZIATE NEI MERCATI REGOLAMENTATI

Viene estesa ai beni posseduti al 1° luglio 2020 la possibilità, per le persone fisiche e le società semplici, di procedere alla rivalutazione delle partecipazioni non negoziate e dei terreni (sia agricoli che edificabili).

L'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta è pari all'11% sia per le partecipazioni che, alla data del 1° luglio 2020, risultano qualificate (*ex* art. 67 c. 1 lett. c) TUIR), e per le partecipazioni non qualificate, sia per i terreni edificabili e con destinazione agricola.

Resta comunque in vigore anche la possibilità di rivalutare entro il 30 giugno le partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2020, secondo le modalità previste dalla legge di bilancio 2020.





11. MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI - TESSERA SANITARIA

È prevista fino al 1° gennaio 2021 l'inapplicabilità delle sanzioni (ex art. 2, c. 6, D.Lgs. 127/2015) nei confronti degli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico o di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Resta comunque l'obbligo di trasmettere telematicamente con cadenza mensile i dati dei corrispettivi giornalieri.

Viene prorogato al 1° gennaio 2021 il termine entro il quale dovrà essere effettuato l'adeguamento dei registratori telematici ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria.

12. LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Viene prorogato al 1° gennaio 2021 l'avvio della lotteria dei corrispettivi.

13. RINVIO DELLA PROCEDURA AUTOMATIZZATA DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Viene **prorogata al 1° gennaio 2021** l'applicazione della norma che prevede l'introduzione di una procedura di integrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'**imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche** inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI) che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta.

14. RIMESSIONE IN TERMINI E SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DEGLI IMPORTI RICHIESTI A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO E FORMALE DELLE DICHIARAZIONI

I versamenti delle somme dovute a seguito di **controlli automatici** (art. 36-bis DPR 600/1973 e art. 54-bis DPR 633/1973), di **controlli formali** (art. 36-ter DPR 600/1973) e le **eventuali rateizzazioni di dette somme** in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, possono essere versate entro il 16 settembre 2020 in un'unica soluzione oppure in 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 settembre 2020, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

15. SOSPENSIONE DELLA COMPENSAZIONE TRA CREDITO D'IMPOSTA E DEBITO ISCRITTO A RUOLO – RIMBORSI FISCALI SEMPLIFICAZIONI

Per i contribuenti con somme iscritte a ruolo, nel 2020 in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, non opera la compensazione tra l'eventuale credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo.

16. INCREMENTO DEL LIMITE ANNUO DEI CREDITI COMPENSABILI TRAMITE MODELLO F24

Per l'anno 2020, il limite annuale di crediti compensabili tramite modello F24 è innalzato a 1 milione di euro.

Con l'occasione inviamo i migliori saluti

TCA - Triberti Colombo & Associati



| ARTICOLO | SOGGETTI | COSA E' SOSPESO/PROROGATO |
|--|---|---|
| | Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9/04/2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo | Per i mesi di aprile e maggio i termini dei versamenti in ai a) ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/1973 al lavoro dipendente ed assimilato) e alle trattenute relative all'addiz predetti soggetti operano in qualità di sostitur b) all'imposta sul valore aggiunto (N c) contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'a N.B.: la verifica della diminuzione dei fatturati e corrispettivi di m mese, ha effetto sulla sospensione dei versamenti scadenti, rispe Per le nuove attività sono sospesi i versamenti di Non rientrano nella proroga le ritenute diverse da quelle relative al la esempio non sono prorogate le ritenute relative a profe |
| | Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9/04/2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta | |
| | Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019 | |
| | Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa | Per i mesi di aprile e maggio termini dei versamenti in aut a) ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/19 all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano b) contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'as |
| 126 e 127 - Proroga dei termini di ripresa di versamenti tributari e contributivi | A prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta | Versamenti dell' imposta sul valore aggiunto (IVA) per i mes (con verifica della diminuzione del fatturato e dei corrispettivi rispe aprile) |
| | Imprese aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato operanti nei settori particolarmente colpiti dall'emergenza definiti dal Decreto Cura Italia (vedi Circolare dello Studio n. 4) | Per le scadenze di marzo e aprile: sospensione dei versamenti delle i dei premi per l'assicurazione obbligato Per la sola scadenza di marzo: sospensione del ver |
| | Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche (<i>vedi Circolare dello Studio n. 4</i>) | Restano sono estese le disposizioni previste dal Decreto Cura It Per le scadenze di marzo, aprile, maggio e giugno: sospensione dei ve dei contributi e dei premi per l'assicurazione o Per la sola scadenza di marzo: sospensione del ver |
| | Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a euro 2 milioni | Versamenti (IVA, ritenute erariali lavoro dipendente / a: previdenziali / premi INAIL) scaduti a M: |
| | Soggetti individuati ex DM 24.2.20 (Comuni "zona rossa" di prima istituzione Lombardia/ Veneto) | Versamenti tributari scaduti nel periodo 21/0 |
| | I soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020 | I ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 20 assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis I sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente tali percet per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, c opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ria ritenuta ai sensi della presente disposiz |